



Città di Legnano

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 35 DEL 17-09-2020

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020.

L'anno Duemilaventi addì Diciassette del mese di Settembre alle ore 12:30, in Legnano, nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Cristiana Cirelli, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica, prot. n. 12033 del 2 agosto 2019, con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Enzo Marino

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per la provvisoria gestione del Comune di Legnano

Visto l'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019 che ha eliminato a decorrere dal 2020 il tributo per i servizi indivisibili (TASI), prevedendo una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentale, ricalca quella preesistente per l'IMU, con la possibilità per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di approvare le relative delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e, comunque, entro il 30 giugno 2020; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio del 2020.

Dato atto che con l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020, è stato disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

Riscontrato che il suddetto D.L. 34/2020, come convertito in Legge, ha da ultimo differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Consiglio Comunale, n. 6 del 31 gennaio 2020 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2020-2022, rinviando a data successiva l'adozione della delibera riguardante le aliquote IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma la riserva a favore dello Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa Legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che:

- L'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.
- Il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
 - Il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Ritenuto opportuno fruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Dato atto che, a seguito dell'unificazione IMU-TASI, l'aliquota di base passa dallo 0,76% allo 0,86% e che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, possono aumentarla fino al limite massimo dell'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata IMU per gli:

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, degli affittacamere per brevi soggiorni, dei bed & breakfast, dei residence, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

Richiamato il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo" in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per gli:

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, degli affittacamere per brevi soggiorni, dei bed & breakfast, dei residence, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

e che per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Riscontrato che, anche riguardo al nuovo tributo, non potrà essere riproposta la ex maggiorazione TASI dello 0,4 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/5 e D/8, nonché ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni-merce), in quanto non applicata nel 2019 in conseguenza della mancata approvazione delle aliquote TASI entro il termine del 31 marzo 2019, previsto per l'approvazione del relativo Bilancio di previsione di tale anno;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è

computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per l'esercizio di competenza;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberate per l'esercizio di competenza; tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Vista la necessità di rimodulare le aliquote IMU applicate a quelle tipologie di immobili ai quali era applicata la TASI e cioè:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- Immobili ad uso abitativo locati o affittati e relative pertinenze (massimo 1 per categoria);
- Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (massimo 1 per categoria) ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 delle Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati);

- Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (massimo 1 per categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale;
- Immobili classificati catastalmente nelle categorie D1, D2, D4, D6, D7 non locati, o in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing).

Rilevato che il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria", ciò in base ad una lettura delle norme (con particolare riferimento all'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/11 in cui il Legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria) ed in considerazione del fatto che l'IMU rinvia espressamente ad una consistente parte della normativa applicativa ICI.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare.

Rilevato che il comma 757 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, prevede che, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse; preso atto al riguardo che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote IMU decorrerà dall'anno d'imposta 2021.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre dello stesso anno, termine stabilito dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Rilevato che occorre provvedere all'inserimento della delibera di fissazione delle aliquote entro il termine perentorio del 31 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione della deliberazione entro il 16 novembre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base" dello 0,86%.

Dato atto che il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 31 gennaio 2020, prevede, per l'esercizio 2020, un gettito ordinario complessivo IMU di € 13.109.000 (esclusa la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà dovuta allo Stato determinata in € 2.763.962,22).

Dato atto che le aliquote proposte, immutate rispetto all'esercizio precedente con riferimento alla sommatoria di quanto previsto per IMU e TASI, sono finalizzate a:

- garantire il gettito sopra indicato, fatti salvi gli eventuali riflessi negativi che potrebbero determinarsi quale conseguenza dell'emergenza Covid, alla data non ancora stimabili con previsione;
- mantenere gli equilibri di bilancio, ipotizzando sufficienti assegnazioni derivanti dal fondo a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19, istituito dall'articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 30/10/2012, applicabile se ed in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla Legge 160/2019;

Dato atto che:

- con determina dirigenziale n. 2 del 08/01/2020 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini, la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il Dirigente del Settore Economico-Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegato alla presente.

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità dell'atto, allegato alla presente.

Visto lo statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente.

Visto il vigente Regolamento IMU.

DELIBERA

- 1) Di richiamare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare per l'anno d'imposta 2020 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** come di seguito riportate:

ALIQUOTE IMU ANNO 2020

- **Aliquota ordinaria pari allo 1,00 %** per tutti gli immobili non ricompresi nelle aliquote e nelle casistiche sottoriportate;
- **Aliquota pari allo 0,60 %** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, o ad essa assimilate, censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nelle quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate);
- **Aliquota pari allo 0,25 %** per i Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- **Aliquota pari allo 0,56 %** per:
 - gli immobili (comprese le pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate) concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati), come da art. 13 del regolamento comunale;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dall' A.L.E.R. (ex IACP) (diversi dai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale);
 - gli immobili utilizzati e/o posseduti dalle O.N.L.U.S., ai sensi dell'art. 12 del regolamento comunale;
 - le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del regolamento comunale;
- **Aliquota pari allo 0,86%** per le unità immobiliari ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse abbiano la propria residenza

anagrafica e la dimora abituale (gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale);

- **Aliquota pari allo 0,76%** per per gli immobili classificati nella categoria catastale D/3, adibiti a sale cinematografiche e teatri, in attività;
- **Aliquota pari allo 0,90%** per per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa; si precisa che gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 12, comma 4, del regolamento comunale;
- **Aliquota pari al 1,00%** per:
 - gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/4, A/5 e A/6 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati, per i quali non risultano in essere contratti registrati; sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione;
 - gli immobili classificati catastalmente nelle categorie D1, D2, D4, D6, D7 non locati, o in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing);
- **Aliquota pari all' 1,06 %** per:
 - gli immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati;
 - gli immobili (comprese le pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate) concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati, transitori ed uso studenti universitari), con riduzione del 25% come da art. 13 del regolamento comunale;
 - per gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/7, A/8 e A/9 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati per i quali non risultano in essere contratti registrati. Sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione;
 - per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
 - per le aree fabbricabili;

DETRAZIONI IMU ANNO 2020

- Per l'unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale, o ad essa equiparata, e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate), si detraggono Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere divisa in parti uguali (indipendentemente dalla quota di possesso);
 - Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (ex I.A.C.P.) (diversi dai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale) spetta la detrazione di Euro 200.
- 3) Di rimandare per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo alla Legge 160/2019, art. 1 commi da 738 a 783, e alle disposizioni dell'apposito Regolamento, se ed in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla precedentemente richiamata Legge.
 - 4) Di dare atto che il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020, determinato con le aliquote e le detrazioni proposte col presente provvedimento, è finalizzato a garantire il mantenimento degli equilibri finanziari ed il rispetto del pareggio di bilancio per l'esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, fatti salvi eventuali riflessi negativi che potrebbero determinarsi quale conseguenza dell'emergenza Covid 19, alla data non ancora stimabili con previsione, e nel presupposto di sufficienti assegnazioni derivanti dal fondo a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza, istituito dall'articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
 - 5) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
 - 6) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune garantendone la massima visibilità;

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per la provvisoria gestione del Comune di Legnano

Ritenuta l'urgenza di provvedere nel merito

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Cristiana Cirelli

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 29 settembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

Legnano, 23/09/2020

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino